


R.E.M.S.: L'ISTRUTTORIA DISPOSTA DALLA CONSULTA SULLE DIFFICOLTÀ DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA

Redazione





Scarica l'<u>ordinanza</u>



1.

E' stata depositata oggi l'ordinanza n. **131 del 2021** della Corte Costituzionale nell'ambito del **giudizio di legittimità costituzionale** degli **artt. 206 e 222 del codice penale** e dell'**art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211** (Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri), convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2014, n. 81.

2.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 206 e 222 del codice penale e dell'art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 in quanto tali disposizioni violerebbero nel loro complesso, in primo luogo, gli artt. 27 e 110 della Costituzione, «nella parte in cui, attribuendo l'esecuzione del ricovero provvisorio presso una Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) alle Regioni ed agli organi amministrativi da esse coordinati e vigilati, escludono la competenza del Ministro della Giustizia in relazione all'esecuzione della detta misura di sicurezza detentiva provvisoria». Inoltre violerebbero gli artt. 2, 3, 25, 32 e 110 Cost., «nella parte in cui consentono l'adozione con atti amministrativi di disposizioni generali in materia di misure di sicurezza in violazione della riserva di legge in materia».

3.

La Corte Costituzionale, **riservata ogni altra decisione**, ha disposto che, "entro **novanta giorni** dalla comunicazione della presente ordinanza, il **Ministro della giustizia, il Ministro della salute e il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome**, nonché, limitatamente al quesito di cui alla lettera m), il Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio [...] **depositino una relazione**, per quanto di rispettiva competenza, sui **seguenti quesiti**:

- 1. a)quante e quali siano, attualmente, le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) attive sul territorio di ciascuna Regione e quanti pazienti siano effettivamente ospitati in ciascuna di esse;
- 2. **b)**quanti **pazienti provenienti da Regioni diverse siano ospitati attualmente nelle REMS di ciascuna Regione**, e come sia regolamentato il meccanismo di deroga al principio di territorialità dell'esecuzione della misura del ricovero in REMS, previsto dall'art. 3-ter, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 (Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri), convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 9;
- 3. c)quante persone risultino attualmente collocate, in ciascuna Regione, nelle liste d'attesa per



- l'ammissione in una REMS e quanto sia il tempo medio di permanenza in tali liste;
- 4. d)quante siano, su scala nazionale, le persone destinatarie di un provvedimento di assegnazione a una REMS ancora non eseguito, adottato in via definitiva o provvisoria dal giudice;
- 5. **e)**quali siano, ovvero siano stati nel caso di **persone definitivamente prosciolte per infermità di mente**, i **titoli di reato contestati** alle persone di cui alla precedente lettera d);
- 6. f)quante di tali persone risultino allo stato collocate in una struttura penitenziaria sulla base di ordinanze di custodia cautelare, ovvero in reparti ospedalieri di medicina psichiatrica sulla base di ordinanze di custodia cautelare in luogo di cura (art. 286 del codice di procedura penale), o ancora siano sottoposte medio tempore alla misura di sicurezza della libertà vigilata, come nel caso oggetto del giudizio a quo;
- 7. **g)**quali siano le principali **difficoltà di funzionamento dei luoghi di cura per la salute mentale esterni alle REMS** per gli imputati e le persone prosciolte in via definitiva che siano risultati **affetti da infermità mentale**:
- 8. h)se esistano, e in caso affermativo come operino, forme di coordinamento tra il Ministero della giustizia, il Ministero della salute, le aziende sanitarie locali (ASL) e i Dipartimenti di salute mentale, volte ad assicurare la pronta ed effettiva esecuzione, su scala regionale o nazionale, dei provvedimenti di applicazione, in via provvisoria o definitiva, di misure di sicurezza basate su una duplice valutazione di infermità mentale e di pericolosità sociale dell'interessato;
- 9. i)quali specifiche competenze esercitino, in particolare, il Ministro della giustizia e il Ministro della salute rispetto a tale obiettivo;
- 10. *j*)se il ricovero nelle REMS, ove disposto dal giudice, nonché gli altri trattamenti per la salute mentale disposti sulla base di un provvedimento di libertà vigilata rientrino nei livelli essenziali di assistenza (LEA) che le Regioni sono tenute a garantire;
- 11. **k)**se sia attualmente effettuato dal Governo uno **specifico monitoraggio sulla tempestiva esecuzione dei provvedimenti**di applicazione delle misure di sicurezza in esame;
- 12. *I)*se sia prevista la possibilità dell'**esercizio di poteri sostitutivi del Governo**nel caso di riscontrata incapacità di assicurare la tempestiva esecuzione di tali provvedimenti nel territorio di specifiche Regioni;
- 13. **m)**se le riscontrate difficoltà siano dovute a **ostacoli applicativi**, all'**inadeguatezza delle risorse**finanziarie, ovvero ad **altre ragioni**;
- 14. **n)**se siano attualmente allo studio **progetti di riforma legislativa**, regolamentare od organizzativa per **ovviare alle predette difficoltà** e rendere complessivamente più efficiente il sistema di esecuzione delle misure di sicurezza applicate dal giudice nei confronti delle persone inferme di mente".

Di seguito il Comunicato del 24 giugno 2021

